



Comune
di Rho

Numero

77

Data

20/12/2023

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022).**

L'anno duemilaventitre, addì venti del mese di Dicembre, alle ore 21.08, presso l'Aula consiliare, ai sensi dell'art. 39, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Calogero Fabrizio Mancarella	Presidente	SI	Salvatore Tranchina	Consigliere	SI
Andrea Orlandi	Sindaco	SI	Stefano Giusani	Consigliere	NO
Roberto Bellofiore	Consigliere	SI	Christian Colombo	Consigliere	SI
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Dario Re	Consigliere	SI
Stefano Bernasconi	Consigliere	NO	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Paolo Bindi	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	NO
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Andrea Recalcati	Consigliere	SI
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Clelia La Palomenta	Consigliere	SI
Elisa Casati	Consigliere	SI	Vito Michele Galliani	Consigliere	SI
Edoardo Luca Conti	Consigliere	SI	Gaspare Giuseppe Elia Rizzo	Consigliere	NO
Monica Varasi	Consigliere	SI	Daniele Paggiaro	Consigliere	NO
Giuseppe Caronni	Consigliere	SI	Uberto Re	Consigliere	SI
Angelo Rioli	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Calogero Fabrizio Mancarella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022).

Su proposta del Sindaco con delega alle Partecipate, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Rho detiene le seguenti partecipazioni societarie:

• Partecipazioni Dirette (o di 1° Livello):

- 1) A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.A.;
- 2) Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.;
- 3) Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l.;
- 4) Nuovenergie S.p.A.;
- 5) Gesem S.r.l.;
- 6) Arexpo S.p.A.;
- 7) Cap Holding S.p.A.;

• Partecipazioni Indirette (o di 2° Livello):

- 1) Amiacque S.r.l. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
- 2) Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
- 3) Rocca Brivio Sforza S.r.l. (in Liquidazione - partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
- 4) Neutalia S.r.l. (costituita da Cap Holding che la controlla al 33%, con atto del 30/06/2021);
- 5) Zeroc S.p.A. (acquisita da Cap Holding S.p.A. che la controlla all'80%, con atto 05/02/2021, ex Core-Consortio Recuperi Energetici S.p.A.);

Premesso, altresì, che il Comune di Rho partecipa:

- per la tramite Cap Holding S.p.A., che la controlla al 100%, alla Fondazione Cap (prima Fondazione Lida);
- per la tramite Cap Holding S.p.A. e per la tramite di Pavia Acque S.c.a.r.l., che la controlla per lo 0,02232179%, alla Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa (partecipazione indiretta di 3° livello tramite Pavia Acque S.c.a.r.l.);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i.;

Preso atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 175/2016 (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, comma 1, per il quale "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.";

Atteso che il comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 citato dispone che: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2022 l'Ente ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, aggiornando sull'attuazione del piano di riassetto a suo tempo disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017 ("Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100");

Rilevato, pertanto, che entro il 31/12/2023 il Comune deve provvedere ad effettuare l'annuale ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2022, aggiornando in ordine al piano di razionalizzazione deliberato nell'esercizio precedente, ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Precisato che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

3) condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019"), che ha modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disapplicando, sino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5 bis del D.Lgs. n. 175/2016);
- l'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021, che ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 inserendo il nuovo comma 5 ter che proroga, anche per l'anno 2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Bilancio, Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate);

Visti:

- la Relazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante lo "Stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2022";
- il documento di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto "Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2022" contenente l'analisi effettuata dal Servizio Bilancio, Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, sulle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rho;

Precisato che, per la predisposizione dei provvedimenti di cui agli Allegati A e B, ci si è avvalsi del formato suggerito a titolo esemplificativo dagli "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni pubbliche*" pubblicati sul portale "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e allo specifico format delle schede di rilevazione pubblicate sul medesimo portale in data 20/11/2023;

Precisato, altresì, che:

- nell'Allegato B si è proceduto ad inserire, nella rappresentazione grafica e in appositi due prospetti, alcuni dati relativi alle partecipazioni indirette a Fondazione Cap e Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa, poiché saranno oggetto di comunicazione, insieme agli altri dati presenti nel presente provvedimento, nel prossimo "Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2022" che verrà successivamente aperto dal MEF sull'apposito applicativo "Partecipazioni" con riferimento a tutti gli organismi partecipati dall'amministrazione, compresi quelli in forma non societaria;
- per i due succitati organismi non si è proceduto a revisione ed eventuale adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in quanto:
 - Fondazione Cap non assume forma societaria ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
 - Banca Centropadana Credito Cooperativo, pur assumendo forma giuridica di società cooperativa, non è soggetta a controllo da parte del Comune di Rho in quanto nel Regolamento del Comitato di Indirizzo di Cap Holding S.p.A, (tramite del Comune di Rho) si precisa all'art. 1, co. 5) che "*Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate*" mentre, nel caso di specie, Cap Holding S.p.A. non detiene una partecipazione "di controllo" sulla Banca poiché ha una partecipazione indiretta pari allo 0,002%; ne consegue, pertanto, che la partecipazione del Comune di Rho, peraltro irrisoria (0,00004%), non è di controllo e come tale non soggetta a razionalizzazione;
- la revisione periodica delle partecipazioni per l'anno 2022 dev'essere effettuata con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31/12/2022;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Evidenziato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2022 (c.d. "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021"), relativamente alla Società Nuovergie S.p.A. si è disposto il mantenimento della partecipazione senza adozione di alcuna azione di razionalizzazione, per le motivazioni di seguito rappresentate:

"Il Comune di Rho con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017 aveva provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017: l'analisi condotta, sulla base anche dell'orientamento di ANCI, aveva rilevato che la società Nuovergie S.p.A., che svolge l'attività di "Vendita di Gas ed Energia Elettrica", non rientrasse in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Con la sopra citata deliberazione si prevedeva di dare avvio alla procedura/bando per l'alienazione dell'intera partecipazione in Nuovergie S.p.A., entro 12 mesi dall'approvazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2015, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, salvaguardando il diritto di prelazione dei soci previsto dalla legge o dallo statuto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20.04.2016, il Comune di Rho aveva recepito ed approvato quanto convenuto nell'Assemblea ordinaria dei Soci di Nuovergie S.p.A. (NEV) in data 18.04.2016 circa la cessione di una quota minoritaria della società pari al 30%, ripartita tra i soli Soci "Comune di Rho" e "Comune di Settimo Milanese" in proporzione all'entità delle singole partecipazioni, nella prospettiva di coinvolgere un partner di minoranza in qualità di whole-saler ossia di soggetto capace di acquisire, al miglior prezzo di mercato, sia gas metano, sia energia elettrica.

Nell'esercizio 2017 si era dato corso alla procedura di gara ad evidenza pubblica e con determinazione Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate n. 266 del 06/11/2017, si era proceduto all'aggiudicazione definitiva alla società Spigas S.r.l. della "Procedura di gara finalizzata alla cessione di quota societaria pari al 30% del capitale sociale della società Nuovergie S.p.A. detenuta dal Comune di Rho e dal Comune di Settimo Milanese". Nel successivo mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 i Comuni di Rho e Settimo Milanese hanno provveduto alla cessione tramite atto notarile dei propri titoli azionari.

In ottemperanza a quanto stabilito negli atti comunali a settembre 2018, l'Assemblea dei Soci di Nuovergie S.p.A., aveva stabilito, approvando le "Linee guida del Piano Strategico 2018-2022", che l'alienazione della partecipazione pubblica fosse "contemplata nel Piano Industriale in elaborazione, prevedendo modalità e tempistiche consone con il piano di razionalizzazione approvato dai Consigli Comunali dei soci pubblici" fermo restando che l'alienazione della partecipazione in Nuovergie S.p.A., non comporterebbe in ogni caso alcun risparmio di spesa sul Bilancio del Comune di Rho: anzi l'Ente beneficiava della distribuzione annuale di dividendi anche di importo consistente. Dall'Esercizio 2011, le somme riversate al Comune di Rho a titolo di "Dividendi" o "Riserva Straordinaria", sono state le seguenti:

- Esercizio 2020: € 241.400,00= (Dividendi);
- Esercizio 2019: € 144.480,00= (Dividendi);
- Esercizio 2018: € 337.960,00= (Dividendi);
- Esercizio 2017: € 337.960,00= (Dividendi);
- Esercizio 2016: €. 346.350= (Dividendi);
- Esercizio 2015: €. 346.350= (Dividendi);
- Esercizio 2014: €. 309.065= (Dividendi);
- Esercizio 2014: €. 112.217= (Riserva Straordinaria);
- Esercizio 2013: €. 578.613= (Dividendi);
- Esercizio 2012: €. 692.700= (Dividendi);

- Esercizio 2012: € 346.350= (Riserva Straordinaria);
- Esercizio 2011: € 1.039.050= (Dividendi).

Successivamente, la Legge 30.12.2018, n.145 e poi l'art. 16 del D.L. n. 73/2021 (convertito in Legge 106 del 23.07.2021) hanno modificato il testo dell'art. 24 del TUSP prorogando prima sino al 31.12.2021, poi al 31.12.2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019: trovandosi Nuovenergie S.p.A. in tale fattispecie, l'Amministrazione è stata autorizzata ex lege a non dare avvio alla procedura sino al 31.12.2022.

Nel corso dell'anno 2022 si è tuttavia verificata una situazione di eccezionale e imprevedibile criticità relativa all'approvvigionamento di forniture di materie prime e, in particolare, di gas naturale a livello europeo determinatasi, anche e principalmente, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina e che sta provocando notevolissime difficoltà nell'acquisizione di contratti di fornitura, con straordinari rincari sui prezzi di acquisizione delle materie prime stesse soprattutto alle piccole e medie imprese del settore, come rilevato anche da Utilitalia e da Il Sole 24 Ore che hanno paventato il rischio default per cento operatori retail (cfr. Sole 24 ore del 21.09.2022).

Ciò ha determinato difficoltà per la Società per l'acquisizione di un contratto di fornitura di gas per la stagione 2022/2023 in quanto le uniche due proposte pervenute richiedevano un esborso e soprattutto, delle garanzie finanziarie particolarmente elevate.

La Società si è trovata pertanto in difficoltà dal punto di vista della propria esposizione finanziaria, pur a fronte di una previsione di chiusura di esercizio con un risultato notevolmente positivo.

L'Amministrazione ha pertanto tenuto conto:

- del target della clientela della controllata Nuovenergie S.p.A., che proprio per le ragioni storiche che legano il brand al territorio di Rho, è costituito quasi esclusivamente da famiglie residenti;
- che l'Amministrazione reputava un prioritario e preciso interesse pubblico assicurare l'approvvigionamento del gas naturale necessario per il fabbisogno dell'utenza della propria controllata, in particolare per il periodo di massimo consumo dei prossimi mesi invernali, consentendo la continuità dei rapporti contrattuali in essere al fine anche di non esporre l'utenza di Nuovenergie S.p.A. ad ulteriori aggravii di costo qualora la Società non fosse più in grado di fornire gas e l'utenza fosse automaticamente affidata al fornitore di ultima istanza;
- che Nuovenergie S.p.A. - costituita nel 2003 per volere delle Amministrazioni Comunali di Rho, Settimo Milanese e Pero - ha sempre chiuso gli esercizi sociali con risultati positivi, distribuendo utili ai Comuni soci dal 2011 al 2020 (l'utile dell'esercizio 2021, pari ad € 846.593, è stato destinato a Riserva Straordinaria);
- soprattutto il valore delle partecipazioni detenute in Nuovenergie S.p.A. è molto maggiore rispetto al patrimonio netto - pari nel 2021 a Euro 3.319.527 - in quanto nelle società di vendita di energia e gas è determinato sulla base del valore attribuito dal mercato ai rapporti contrattuali in essere con la clientela, ciò che ha consentito agli Enti soci di Nuovenergie S.p.A. di indire nel 2017 procedura di evidenza pubblica per la vendita del 30% delle azioni possedute ponendo a base d'asta il valore di Euro 2.740.000,00;
- che qualora Nuovenergie S.p.A. non riuscisse ad approvvigionarsi del gas necessario per le forniture ai propri utenti, la società passerebbe in default trasporto, con gravi conseguenze finanziarie che impatterebbero sull'equilibrio di gestione della società fin dal mese di novembre e quindi obbligherebbero la stessa a spogliarsi di tutti i clienti che passerebbero al fornitore di ultima istanza e quindi cesserebbero di essere clienti di Nuovenergie S.p.A.;
- che pertanto l'eventuale perdita della propria clientela, in caso di impossibilità per Nuovenergie S.p.A. di stipulare un contratto di approvvigionamento del gas naturale, determinerebbe una drastica riduzione del valore delle partecipazioni nella Società, con conseguente grave danno per lo stesso Comune di Rho in quanto azionista, oltre che la perdita della possibilità di conseguire utili, nonché il probabile fallimento della Società;

Conseguentemente a quanto esposto, il Comune di Rho è dovuto intervenire per garantire il mantenimento del valore della propria partecipazione nella Società con azioni che, tra l'altro, consentissero la sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas per la stagione 2022/2023 e, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione di Nuovenergie S.p.A. (seduta del 19.10.2022) avente ad oggetto: "Programma di valutazione dei rischi aziendali - richiesta di adozione di adeguati provvedimenti temporanei dei soci al fine di non compromettere la continuità e i valori aziendali a seguito del discontinuo e imprevedibile andamento del mercato del gas - provvedimenti ex art. 14 co. 2 D.Lgs. 175/2016", ha adottato la deliberazione n. 71 dell'11.11.2022 "Nuovenergie S.p.A.: azioni finalizzate alla conservazione del valore della partecipazione del Comune di Rho in relazione alla contingente situazione di estrema criticità nell'approvvigionamento di gas naturale." prevedendo, al fine di salvaguardare la continuità della Società Nuovenergie S.p.A. e, conseguentemente, il valore della partecipazione detenuta nella stessa dal Comune di Rho, l'adozione delle seguenti modalità di intervento da parte dei Comuni Soci (Rho, Settimo Milanese e Pero):

- pegno temporaneo sulle Azioni detenute dai Comuni Soci a favore di ENET Energy SA, fornitore prescelto dal Consiglio di Amministrazione di Nuovenergie S.p.A., a titolo di garanzia della fornitura di gas, precisando che il pegno delle azioni risulta essere senza diritto di voto e che detto pegno viene concesso per il tempo strettamente necessario a consentire che la fornitura sia assistita da fidejussioni bancarie;
 - prestito oneroso alla Società Nuovenergie S.p.A. da parte dei Comuni Soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione per un valore massimo di euro 10 milioni, con durata massima stimata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, e con obbligo di restituzione mediante rimborso graduale e flessibile, anche durante il periodo di concessione del finanziamento, in relazione alle ripristinate condizioni di liquidità aziendale, al fine di garantire la necessaria liquidità diretta a scongiurare la crisi finanziaria della stessa nel periodo di maggiore esposizione finanziaria preventivato fino ad aprile 2023;
 - di demandare ad eventuale successivo provvedimento deliberativo la valutazione in ordine alla possibilità di un eventuale aumento del capitale sociale da parte del Comune di Rho a favore della Società;
- precisando che il prestito soci, o l'eventuale aumento del capitale sociale a favore della Società Nuovenergie S.p.A., qualora quest'ultimo risultasse necessario e comunque previa la necessaria approvazione consiliare, potranno avvenire entro l'importo complessivo massimo, a carico dei tre Comuni Soci, pari a € 10.000.000,00, tenuto conto delle condizioni del mercato di gas naturale alla data cui faranno riferimento."

Rilevato che, in merito alle azioni adottate con la citata deliberazione n. 71 dell'11.11.2022, che:

- il pegno sulle azioni detenute dal Comune di Rho in Nuovenergie Sp.A. a favore di ENET Energy SA è stato dichiarato estinto in data 15.09.2023 (repertorio n. 1846 delle Girate Azionarie mediante annotazione a cura dello Studio Notarile Ciro de Vivo, in atti);
- relativamente al finanziamento concesso, Nuovenergie S.p.A., alla data di adozione del presente provvedimento, ha rimborsato la somma complessiva di € 5.000.000,00.= e che, con deliberazione di Consiglio Comunale 29.11.2023, n. 69, si è disposto il rinnovo del prestito oneroso alle medesime condizioni deliberate con il citato provvedimento n. 71/2022, solamente per la somma di €. 1.897.142,86=;

Ritenuto, pertanto di confermare nel presente provvedimento di Revisione periodica delle partecipazioni, l'opzione espressa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2022 ("Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021") per il contingente "mantenimento della partecipazione", non escludendo a priori l'alienazione della partecipazione fermo restando che, qualora si fosse avviata una procedura di alienazione a titolo oneroso sia alle condizioni di mercato 2022 che alle attuali, il Comune avrebbe acquisito o acquisirebbe un corrispettivo praticamente irrisorio;

Evidenziato, a supporto del mantenimento della prestazione che, diversamente dalla posizione di ANCI, in seno alla Conferenza Unificata del 16/03/2017 Stato-Regioni, tra gli emendamenti condizionanti l'intesa figurava il seguente: "l) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del TU n. 175/2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla Legge n. 481/1995".

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al 175/2016 all'art. 5 tra le altre si è quindi detto: "come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti".

L'attività di vendita del gas ed energia elettrica svolta da Nuovenergie S.p.A., in quanto regolata da ARERA (ex AEEGSI -Autorità indipendente ai sensi della L. 481/1995) rientra nei servizi d'interesse generale;

Richiamato altresì l'orientamento giurisprudenziale emerso con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V°, n. 578/2019, pubblicata in data 23/01/2019 per il quale l'attività in argomento è riconducibile alla categoria dei "Servizi di interesse generale" denominata "Servizi di Interesse Economico Generale" definiti dall'art. 2 co. 1 lett. i) del D.Lgs. n. 175/2016 come "I servizi di Interesse Generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato".

Rilevato che, in base a quanto riportato nell'Allegato B:

- sussistono le motivazioni per il MANTENIMENTO delle sotto indicate partecipazioni:

1. A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta);
2. Nuovenergie S.p.A. (partecipazione diretta);
3. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta);
4. Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta);
5. Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta);
6. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
7. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
8. Neutalia S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
9. Zeroc S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);

- sussistono le motivazioni per il MANTENIMENTO delle sotto indicate partecipazioni CON L'ADOZIONE DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE (Contenimento dei costi di funzionamento):

1. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta);
2. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta);

- sussistono le motivazioni per la prosecuzione della procedura di LIQUIDAZIONE delle sotto indicate partecipazioni:

1. Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);

Richiamato, infine, l'art 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che prevede che: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti (..omissis..) effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

Vista la relazione relativa ai servizi pubblici a rilevanza economica affidati a 2 società in house (Gesem S.r.l. e Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l.) - Allegato C - che costituisce appendice alla “Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2022”;

Precisato che, relativamente alla Società Cap Holding S.p.A. non si è provveduto alla redazione della relazione di ricognizione in quanto l’affidamento alla società suddetta della gestione del servizio idrico integrato nonché la scelta della modalità di gestione, secondo il modello dell’ “in house providing”, è di competenza dell’Autorità d’Ambito di riferimento con cui la stessa Cap Holding ha stipulato le seguenti convenzioni di servizio:

- ATO Città Metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016; convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 31 maggio 2016 e dalla Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 15 settembre 2016;
- ATO Provincia di Monza e Brianza in data 29 giugno 2016; convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 23 giugno 2016 e dalla Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 22 settembre 2016;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 18/12/2023 - prot. gen. n. 82904 del 19/12/2023;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentito l’intervento del Consigliere Comunale, sig. Bindi;

Presenti n. 20

Astenuti n. 5 (Colombo - Lega; Re D. - SiAmoRho; Re U. - Gente di Rho; Recalcati, Scarlino - F.d.I.)

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante lo “Stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle Società partecipate detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2022”;

2) di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto "Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2022", contenente l'analisi effettuata dal Servizio Bilancio Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, sulle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rho;

3) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai suoi Allegati, verrà inviato ai competenti organi centrali di controllo (Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e Dipartimento del Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it>);

4) di dare atto che sussistono, come meglio dettagliato nell'Allegato B, le motivazioni per il MANTENIMENTO delle sotto indicate partecipazioni:

1. A.Se.R. - Azienda Servizi del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta);
2. Nuovenergie S.p.A., (partecipazione diretta);
3. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta);
4. Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta);
5. Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta);
6. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
7. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
8. Neutalia S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
9. Zeroc S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);

5) di dare atto che sussistono le motivazioni per il MANTENIMENTO delle sotto indicate partecipazioni CON L'ADOZIONE DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE (Contenimento dei costi di funzionamento):

1. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta);
2. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta);

6) di confermare la prosecuzione delle procedure di LIQUIDAZIONE delle sotto indicate partecipazioni:

1. Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);

7) di dare atto, altresì, che:

- nell'Allegato B si è proceduto ad inserire, nella rappresentazione grafica ed in appositi due prospetti, alcuni dati relativi alle partecipazioni indirette a Fondazione Cap e Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa, poiché saranno oggetto di comunicazione, insieme agli altri dati presenti nel presente provvedimento, nel prossimo "Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2022" che verrà successivamente aperto dal MEF sull'apposito applicativo "Partecipazioni" con riferimento a tutti gli organismi partecipati dall'amministrazione, compresi quelli in forma non societaria;
- per i due succitati organismi non si è proceduto a revisione ed eventuale adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in quanto:
- Fondazione Cap non assume forma societaria ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016,
- Banca Centropadana Credito Cooperativo, pur assumendo forma giuridica di società cooperativa, non è soggetta a controllo da parte del Comune di Rho in quanto nel Regolamento del Comitato di Indirizzo di Cap Holding S.p.A, (tramite del Comune di Rho) si precisa all'art. 1, co. 5) che "Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate" mentre, nel caso di specie, Cap Holding S.p.A. non detiene una partecipazione "di controllo" sulla Banca poiché ha una partecipazione indiretta pari allo 0,002%; ne consegue, pertanto, che la partecipazione del

Comune di Rho, peraltro irrisoria (0,00004%), non è di controllo e come tale non soggetta a razionalizzazione;

9) di approvare la relazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, relativa ai servizi pubblici a rilevanza economica affidati a 2 società in house (Gesem S.r.l. e Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l.) - Allegato C - che costituisce appendice alla "Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2022";

10) di incaricare il Servizio Bilancio, Amministrazione del Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

11) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo: a tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

12) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune Rho, ed in particolare alla società CAP HOLDING S.p.A., attraverso la quale il Comune di Rho detiene le partecipazioni di 2° livello (partecipazioni indirette);

13) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione indicati nel presente atto ed inviare la documentazione ai competenti organi centrali di controllo (Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e Dipartimento del Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it>);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 20

Astenuti n. 5 (Colombo - Lega; Re D. - SiAmoRho; Re U. - Gente di Rho; Recalcati, Scarlino - F.d.I.)

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 138**

Ufficio Proponente: **Bilancio**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/12/2023

Il Responsabile di Settore
Vittorio Dell'Acqua

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
Calogero Fabrizio Mancarella

Il Segretario Generale
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 28/12/2023
Calogero Fabrizio Mancarella in data 28/12/2023